

di Avv. Rosa Bertuzzi

Utilizzo delle videoregistrazioni e fermo immagini di apparecchiature private come mezzo di prova ai fini della condanna penale

Riguardo all'utilizzazione delle prove ottenibili da strumenti tecnologici di video o foto ripresa, appartenenti a soggetti privati, al fine di fondare una condanna penale, la Corte di Cassazione si è pronunciata a favore con la sentenza n. 39293 del luglio 2019, la quale ribadisce la posizione già affermata nelle sentenze n. 46786 dell'ottobre 2014 e n. 22093 del maggio 2019 “ *siano legittime e pienamente utilizzabili, senza alcuna necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, le videoriprese eseguite da privati mediante telecamera esterna installata sulla loro proprietà, che consentono di captare ciò che accade [...]* ”

La questione riguarda l'utilizzo di videoregistrazioni, fermo immagini o c.d. fototrappole, ricavabili da apparecchi di proprietà privata, come mezzo di ricerca della prova in sede penale e dunque utili al fine di fondare una condanna penale.

A tal riguardo la Suprema Corte si è pronunciata a più riprese.

Innanzitutto è assodata la legittima classificazione delle prove ottenibili attraverso tali strumenti tecnologici di video o foto ripresa come prove documentali di cui all'articolo 234, rientrando queste nella generale definizione di rappresentazioni di fatti, persone o cose mediante fotografia, cinematografia, fonografia o qualsiasi altro mezzo; sebbene il codice di rito non ne disciplini le modalità di acquisizione o di utilizzazione, il cui limite permane la non conflittualità con norme di legge.

Per quanto attiene l'utilizzazione delle videoregistrazioni eseguite da privati mediante strumenti apposti sulla loro proprietà e in grado di captare ciò che accade nei luoghi ripresi dallo stesso, è necessario rifarsi in primo luogo ad una sentenza della Corte di Cassazione: 17 luglio – 30 agosto 2018 n. 39293

Il procuratore di Lecce accoglie l'istanza di impugnazione di parte civile avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva assolto l'imputato, accusato del reato di lesioni personali colpose, per non aver commesso il fatto. Il procuratore generale di Lecce propone a riguardo ricorso per Cassazione.

In particolare vengono in rilievo delle videoregistrazioni che immortalano il soggetto imputato proprio nella località dove si presume avvenuto il fatto, e non nel luogo dove lo stesso affermava di trovarsi. Il giudice di pace aveva tuttavia assolto il soggetto in quanto ritenuta attendibile la testimonianza di soggetto terzo che negava la presenza dell'imputato nel luogo della presunta aggressione.

Il ricorso si basa invece sulla valenza delle videoregistrazioni. “La sentenza impugnata è errata poiché la sua motivazione risulta insuperabilmente contrastata dalle riprese-video e dei fermo-immagine, del tutto legittime e pienamente utilizzabili. Il Giudice di pace ne ha negato valenza probatoria sostenendo che “non sussiste alcuna certezza in ordine alla data in cui gli stessi sono stati scattati” giungendo persino ad

ipotizzare che la "data potrebbe essere stata appositamente apposta". Lamenta, il ricorrente, che non sia stata disposta una consulenza tecnica per accertare l'autenticità di detto materiale.”

La Suprema Corte reputa fondato il ricorso, meritevole in più di accoglimento; con riguardo alle videoregistrazioni di privati si pronuncia di fatto in tal senso:

“La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, in più occasioni, di puntualizzare come, in tema di prova atipica, siano legittime e pienamente utilizzabili, senza alcuna necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, le videoriprese eseguite da privati mediante telecamera esterna installata sulla loro proprietà, che consentono di captare ciò che accade nell'ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi, i quali, rispetto alle azioni che ivi si compiono, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall'esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti”

Dello stesso parere anche le sentenze:

- Sez. 2, sent. n. 46786 del 24/10/2014

La Corte, nel ritenere il ricorso destituito da ogni fondamento giuridico, ha confermato, citandola pedissequamente, una sua precedente decisione per cui «in tema di prova atipica, sono legittime e pienamente utilizzabili senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria le videoriprese, eseguite da privati, mediante telecamera esterna installata sulla loro proprietà, che consentono di captare ciò che accade nell'ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi, i quali, rispetto alle azioni che ivi si compiono, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall'esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti».

- Sez. 2, sent. n. 22093 del 19/05/2015,

“A proposito della nuovamente dedotta inutilizzabilità delle videoriprese va rammentato che questa Corte ha in più occasioni avuto modo di puntualizzare che in tema di prova atipica, sono legittime e pienamente utilizzabili senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria le videoriprese, eseguite da privati, mediante telecamera esterna installata sulla loro proprietà, che consentono di captare ciò che accade nell'ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi, i quali, rispetto alle azioni che ivi si compiono, non possono vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza, trattandosi di luoghi, che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall'esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti.”

In conclusione, secondo la Suprema Corte, la captazione di immagini o video, eseguite da privati ad opera di telecamere installate sulla loro proprietà “sono legittime e pienamente utilizzabili senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria” e costituiscono prova atipica, ossia una prova non espressamente disciplinata dal codice di procedura penale o comunque dalla legge che tuttavia il giudice può assumere in giudizio in quanto conforme ai requisiti di cui all'art. 189 cod. proc. pen., dunque idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudizievole della libertà morale della persona.